

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E ONAOSI

L'Università degli Studi di Perugia (C.F. 00448820548), nella persona del suo legale rappresentante, Rettore pro tempore, prof. Maurizio Oliviero, domiciliato per la carica a Perugia, Piazza dell'Università 1, di seguito denominata Università,

e

la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, P.I. e C.F. C.F./P.I. 00317040541, con sede a Perugia, Via Ruggero d'Andreatto, 18, nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Serafino Zucchelli, domiciliato per la carica a Perugia, Via Ruggero d'Andreatto, 18, di seguito denominata ONAOSI;

PREMESSO CHE

- ONAOSI sta costituendo un Collegio di merito denominato Collegio della Sapienza;
- ONAOSI intende favorire la crescita professionale dei giovani ospiti del Collegio della Sapienza e dei giovani del territorio attraverso lo sviluppo di una partnership con l'Università;
- l'Università ha specifiche competenze nell'ambito delle attività promosse da ONAOSI, sia in ambito formativo sia nell'ambito della ricerca, in un vasto quadro di competenze scientifico-disciplinari;
- l'Università e ONAOSI intendono attivare un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività formative, di ricerca e di consulenza, nonché allo sviluppo imprenditoriale e professionale dei giovani del territorio;

gao



1



• le Parti intendono, per i predetti fini, stipulare, come in effetti stipulano, il presente Protocollo di intesa, di seguito denominato Protocollo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (PREMESSE)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2 (OGGETTO)

1. L'Università mette a disposizione il proprio personale docente per le attività didattiche relative alla formazione erogata da ONAOSI agli ospiti del Collegio della Sapienza
2. ONAOSI mette a disposizione le proprie strutture per l'espletamento di stages formativi curricolari, quali i tirocini, ed extra curricolari degli studenti iscritti e laureati presso l'Università, in numero da concordare tra le parti attraverso specifici accordi esecutivi, e per garantire approfondimenti da parte dei ricercatori universitari, negli ambiti delle attività di interesse comune delle parti.
3. L'Università garantirà la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché gli adempimenti di comunicazione ad esso connessi in caso di infortunio.
4. L'Università, attraverso i propri Dipartimenti, ha competenze per collaborare alla realizzazione degli studi nonché a progettare, organizzare ed implementare adeguati percorsi formativi, in risposta alle esigenze che nel corso della vigenza del presente protocollo dovessero evidenziarsi.
5. Quanto riconducibile al punto precedente potrà, nel caso, comportare la individuazione/messa a disposizione di tutor universitari da affiancare agli



ospiti del Collegio della Sapienza della Fondazione ONAOSI.

ART. 3 (OBIETTIVI)

1. Gli obiettivi verso i quali far convergere i progetti e le iniziative di collaborazione sono:

- a) la definizione di specifiche attività di cooperazione tra l'Università e ONAOSI;
- b) l'individuazione di settori di rilevante interesse strategico;
- c) la promozione di attività formative integrate;
- d) la promozione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e di mercato.

ART. 4 (ATTIVITA')

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati le parti potranno organizzare le seguenti attività:

- a) progettazione di percorsi formativi universitari comuni (tesi di laurea, dottorato di ricerca, stages, seminari);
- b) divulgazione pubblica delle iniziative formative, anche tramite la carta stampata e il sito internet dell'Università;
- c) attività di orientamento e job placement rivolte a studenti e giovani laureati;

2. Alle attività formative del Collegio della Sapienza potranno partecipare docenti delle scuole medie superiori cui l'Università - quale Ente Certificatore Istituzionale - attesterà la partecipazione degli stessi ai seminari, convegni, corsi validati dal Comitato Scientifico del Collegio Universitario della Sapienza

ART. 5 (ACCORDI ESECUTIVI)

1. Nel quadro delle attività di cui all'art. 4, sono stipulati specifici accordi



esecutivi (di seguito indicati come "Accordi"), in cui sono disciplinati tutti gli aspetti, eventualmente anche economici, connessi allo svolgimento delle predette attività.

2. Ogni Accordo, redatto secondo le disposizioni della normativa vigente e i regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle norme dello Statuto e regolamenti della Fondazione, è approvato e sottoscritto dagli organi competenti delle singole Strutture coinvolte. Per l'Università gli Accordi sono sottoscritti dai Direttori dei Dipartimenti interessati, qualora non comportino oneri a carico dell'Ateneo.

ART. 6 (RESPONSABILI SCIENTIFICI)

1. Ciascuna parte individua i Responsabili Scientifici del presente

Protocollo come segue:

- per L'Università: il Prof. Carlo Fiorio
- per ONAOSI: la Dott.ssa Angela Sancricca

ART. 7 (MODIFICHE E COMUNICAZIONI)

1. Il presente accordo può essere modificato nei suoi contenuti, in qualunque momento, previo accordo scritto tra le Parti.

2. Tutte le notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere trasmesse ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto), mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC.

ART. 8 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle Parti ai soli fini istituzionali, ivi compresa la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4, assicurando in ogni caso la protezione e la riservatezza delle

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Carlo Fiorio', written over a horizontal line.

informazioni secondo le normative vigenti.

ART. 9 (VALIDITÀ E RECESSO)

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e, alla sua scadenza, si rinnoverà per ulteriori periodi triennali attraverso lo scambio di apposite comunicazioni tra le Parti, con le modalità di cui all'articolo 7.

2. Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal presente Protocollo previa comunicazione scritta all'altra Parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, con un preavviso di almeno centottanta giorni e non produce effetti automatici sulla validità degli Accordi Esecutivi eventualmente in essere al momento del recesso stesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti e dal Codice Civile.

ART. 10 (FORMA DELL'ATTO E NORMA DI RINVIO)

1. Il presente Protocollo, redatto sotto forma di scrittura privata, in due originali, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, del DPR 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente, mentre l'imposta di bollo è a carico di ciascuna parte, ognuna per il rispettivo originale dell'atto.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo, si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione vigente.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto in Perugia, addì _____

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a cursive name, possibly 'F. ...'.

Per l'Università degli Studi di Perugia

Il Magnifico Rettore

Prof. Maurizio Oliviero



Per la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani

Il Legale Rappresentante

Dott. Serafino Zucchelli

